

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la proroga delle patenti degli esercizi pubblici

(del 20 ottobre 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Quello degli esercizi pubblici può senza dubbio essere considerato uno dei più importanti rami dell'economia cantonale, strettamente collegato com'è a un'altra delle parti-chiave della nostra vita economica, vale a dire a quel turismo in cui tutti ravvisano, non certo a torto, un basilare fattore di progresso e di benessere per il nostro Cantone. Nonostante che le correnti turistiche abbiano causato, con il loro apporto di usi e di costumi affatto nuovi, un profondo cambiamento delle sue strutture, esso continua tuttavia a essere disciplinato dalla legge del 12 novembre 1931 e dalle norme che fra il 1932 e il 1942 sono venute via via a integrarla.

Le prescrizioni in questione possono quindi essere stimate superate nell'insieme e nei particolari, e più non rispecchiano le condizioni di fatto riscontrabili nell'ambito degli esercizi pubblici, parecchi dei quali (alludiamo in particolar modo ai motel, alle cosiddette tavole calde, alle case per giovani e ai garni) non sono nemmeno contemplati dal citato testo legislativo, essendo lo stesso stato varato quand'essi non s'erano ancora affermati. Una radicale revisione della legge non è perciò soltanto auspicabile, ma risulta assolutamente necessaria, com'è stato del resto sottolineato, in sede d'esame del Consuntivo 1961, dalla Commissione della Gestione. Poiché si tratta di questione assai complessa e di gran momento, resa per di più complicata dalla costante evoluzione in atto nel settore, i lavori di approntamento di nuove organiche e moderne norme si preannunziano però assai delicati e difficili: basti pensare che essi dovranno investire i problemi connessi al trasferimento delle patenti e al trapasso degli esercizi, alle tasse, alle classificazioni, alla Commissione consultiva degli esercenti e albergatori, ai diritti e ai doveri della categoria degli esercenti, alle competenze in materia di repressione degli abusi, ecc. Tutta una serie di quesiti, insomma, che domanda soluzioni ponderate e precise, in grado di costituire per lunghi anni i principi fondamentali cui dovranno informarsi, nel campo delle rispettive funzioni, le Autorità e i singoli interessati.

Un lavoro cosiffatto, com'è ovvio, richiede non poco tempo, e va affrontato, nonostante la sua indubbia urgenza, con la dovuta ponderatezza. Le patenti attualmente in vigore perderanno tuttavia la loro validità già con il prossimo 31 dicembre 1962, e dovranno poi essere rinnovate, in conformità della legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931, per un ulteriore periodo di dieci anni: operazione, quest'ultima, che finirebbe senza dubbio con risultare un vero controsenso e un inutile dispendio di tempo e di mezzi, essendo fin d'ora acquisita la necessità, come si è visto, di apportare in un prossimo futuro sostanziali modificazioni ai criteri normativi che presiedono all'attività degli esercizi pubblici e quindi anche alla concessione delle patenti stesse. Questo Consiglio di Stato, preso atto del concordante parere della Commissione consultiva degli esercenti e albergatori, è perciò dell'opinione che, tenendo conto dell'interesse generale e di quello particolare dell'amministrazione, sia consigliabile prorogare di un ade-

guato periodo le patenti che verranno quanto prima a scadere, consentendo in tal modo la loro rinnovazione già in base alle disposizioni che saranno previste dal nuovo testo legislativo. Si potranno così evitare due successive operazioni di rinnovamento in breve tempo: quella, cioè, imposta dalla data di scadenza ora stabilita (31 dicembre 1962), e quella che le future innovatrici disposizioni renderanno per forza di cose inevitabile.

Ci permettiamo pertanto proporvi di modificare l'art. 10 della vigente legge, prorogando fino al 31 dicembre 1965 le patenti di tutti gli esercizi pubblici del Cantone. Entro tale data lo scrivente Consiglio di Stato non mancherà di preparare e di sottoporre all'esame di codesto Gran Consiglio l'accennata nuova legge, facendo in tal modo sì che le patenti possano essere tempestivamente rinnovate in modo conforme alle norme che ci proponiamo di apprestare.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccati

Il Cons. Segr. di Stato :
Lafranchi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la proroga generale della scadenza
delle patenti d'esercizio pubblico

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 ottobre 1962 n. 1089 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il termine di scadenza di tutte le patenti d'esercizio pubblico è prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.